

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 6/4/1978

Prot. n.

WM/cc 186/SA1

Al Presidente del Consiglio
Regionale

S E D E

Si trasmette, in allegato, l'originale della proposta di legge "Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivai stico la cooperazione giovanile" che è stata approvata all'unanimità di voti dei presenti nella riunione di Commissione del 29/3/1978.

Si fa presente che la trasmissione della stessa alla I Commissione per il parere finanziario è stata fatta in data 1/4/1978, per cui alla data di svolgimento del consiglio saranno di certo trascorsi gli 8 giorni concessi dal Regolamento alla 1^ Commissione per il parere ex art. 19.

Cordialità.

IL PRESIDENTE
(Pasquale Panico)

d'ordine

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri Enti locali elettivi".

RELAZIONE

Colleghi consiglieri,
la proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio rappresenta il frutto di un intenso e unitario lavoro compiuto dalla III Commissione per mettere a punto e più opportunamente strutturare un progetto di legge presentato originariamente a firma del sottoscritto e di altri colleghi del mio gruppo.

Con questa legge la Commissione si è posta l'obiettivo di individuare un sistema di incentivi e di agevolazioni in grado di favorire la formazione ed il funzionamento di cooperative di giovani disoccupati che si propongono il recupero produttivo delle terre incolte o malcoltivate nonché la trasformazione e la conduzione di altri terreni ottenuti a vario titolo.

Fatto caratterizzante della legge è, dunque, il suo voler essere un significativo contributo per favorire, nella nostra Regione, l'avvio di una politica combinata volta a

- ringiovanire la forza lavoro occupata in agricoltura
- accrescere la produttività di un bene primario quale la risorsa - terra attraverso il recupero di zone abbandonate o malcoltivate
- ridurre il tasso di disoccupazione giovanile.

Il quadro legislativo nazionale cui la legge fa riferimento è quello costituito dalla legge 1/6/1977 n.285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile", che nel suo titolo III prevede un complesso di disposizioni in materia agraria alle quali, dunque, la nostra Regione sarà fra le prime a dare, con questa iniziativa, specifica e puntuale attuazione legislativa.

Dal punto di vista finanziario, inoltre, la legge integra i fondi di provvidenza statale con un ulteriore finanziamento triennale che ammonta per questo anno ad un miliardo di lire.

La legge, in particolare, precisa ed articola il sistema di incentivi richiesti nell'art.18 - 2° comma della 285 individuando una serie di interventi finalizzati tutti a rendere più concretamente praticabile la cooperazione agricola a prevalente presenza di giovani disoccupati.

Fra tali interventi, significativa importanza hanno la concessione di un contributo forfettario di primo avviamento rapportato agli ettari da coltivare

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

- 2 -

(art.2), la concessione di un premio annuale per invogliare i proprietari a concedere le terre alle cooperative (art.4), la concessione di contributi nominativi per incentivare forme di convenzionamento fra le cooperative di giovani disoccupati e gli enti locali elettivi (art.6).

Altro aspetto qualificante della legge è lo sforzo che è stato compiuto per individuare i diversi livelli di esercizio delle funzioni amministrative connesse al sistema di interventi previsto.

A questo proposito nella legge si fa una netta scelta per delegare ai Comuni territorialmente competenti le funzioni relative alla concessione dei contributi di primo avviamento (art.2) e dei premi annuali (art.4), nonché le funzioni relative agli interventi già precisati negli artt.20, 21 e 23 della legge nazionale 285: e ciò per l'evidente necessità di consentire ai Comuni di coordinare fra loro gli interventi previsti tanto dalla legge nazionale che dalla nostra.

Riguardo ai contributi per incentivare il convenzionamento (art.6), la Commissione ha ritenuto necessario ampliare il campo della delega oltre che ai Comuni anche agli altri enti locali - purchè elettivi - che promuovono la convenzione.

Solo per quanto riguarda l'approvazione dei progetti di sviluppo agricolo elaborati dalle cooperative la Commissione ha ritenuto opportuno conservare in capo alla Regione le relative funzioni amministrative di istruzione ed approvazione: e ciò perchè, anche a causa dell'assenza del nuovo livello istituzionale intermedio fra i Comuni e la Regione - senza dubbio necessario trattandosi in questo caso di funzioni amministrative a forte, anche se non esclusivo, contenuto programmatico -, si è preferito far rientrare le modalità di approvazione dei progetti di sviluppo all'interno della normativa già prevista dalla legge regionale 3/3/1978 n.15 per l'approvazione dei piani aziendali di sviluppo elaborati in base alle direttive comunitarie 159/1972/CEE e 268/1975/CEE.

Lo sforzo di approfondimento compiuto per individuare i livelli più validi cui delegare le funzioni amministrative previste dalla legge costituisce dunque, a nostro avviso, un utile contributo al lavoro che il Consiglio regionale deve compiere più complessivamente e con più coraggio per riqualificare - nel solco del decreto 616 - la legislazione della nostra Regione in legislazione di delega al sistema degli enti locali elettivi sub-regionali.

Desideriamo sottolineare, infine, che questa legge, se il Consiglio riterà di approvarla, costituisce la prima legge delega approvata dalla nostra Regione nel campo dello sviluppo economico: ciò ha la sua non lieve importanza dal momento che è a tutti noto come uno dei punti negativi del decreto 616 consista

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

- 3 -

proprio nel non aver previsto alcun trasferimento diretto ai Comuni di funzioni e compiti attinenti la sfera dell'economico.

Colleghi consiglieri,
la rilevanza dei fenomeni su cui con questa legge si intende incidere è a tutti nota nella sua drammaticità. A parte il problema specifico della disoccupazione giovanile in aumento, quello costituito dalla seⁿilizzazione della forza lavoro agricola rappresenta da tempo un forte ostacolo ad ogni seria politica che si proponga di sviluppare in un quadro programmatico il comparto agricolo: basta ricordare, a questo proposito, che nella nostra Regione gli occupati in agricoltura in età da 20 a 39 anni erano scesi nel 1975 a 154 mila unità (pari al 38% del totale degli occupati in agricoltura).

Nè il fenomeno dell'incolto, dell'abbandonato e del malcoltivato può essere ancora trascurato: una recente stima del M.A.F., senz'altro sottodimensionata, relativa al solo abbandono, ha messo in rilievo come la nostra Regione conti una percentuale di abbandonato rispetto alla superficie agricola - forestale (S.A.F.) di montagna ben al di sopra della percentuale nazionale (1'11,8% rispetto al 5,8% - dato nazionale).

A noi sembra che gli interventi previsti da questa legge debbano essere coordinati - attraverso meccanismi da meglio individuare - con il progetto di "ricerca delle terre incolte" previsto nel piano-giovani già approvato dalla nostra Regione. Tale censimento (che dovrebbe occupare 180 giovani per un costo totale di 223 milioni di lire), infatti, potrebbe avere come sbocco la costituzione di un "albo" regionale delle terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate da utilizzare anche ai fini di questa legge.

Occorrerà, inoltre, che il consiglio vada contestualmente all'approvazione di altri adempimenti previsti dal titolo III della 285 come, ad esempio, la predisposizione dei "piani specifici" di cui all'ultimo comma dell'art.18 e all'interno dei quali concretizzare gli interventi agevolativi previsti dalla presente legge, ovvero il varo dei corsi di formazione professionale agricola di cui agli artt.20 e 23 della 285.

In ogni caso, il nostro augurio è che, con questa legge, si possa avviare una concreta azione, non assistenziale ma finalizzata al raggiungimento di obiettivi e minentemente produttivi, per accrescere la base produttiva agricola della nostra Regione e per venire incontro al movimento - ampio anche nella nostra Regione - delle cooperative che si costituiscono fra giovani disoccupati per la messa a coltura delle terre incolte o per lo svolgimento di altri compiti di natura agricola.

(Pasquale Panico)
Pasquale Panico

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

INTERVENTI PER FAVORIRE NEL SETTORE AGRICOLO-FORESTALE-ZOOTECNICO-VIVAISTICO LA COOPERAZIONE GIOVANILE E IL RECUPERO DELLE TERRE INCOLTE. DELEGA DI FUNZIONI AI COMUNI E AGLI ALTRI ENTI LOCALI ELETTIVI.

Art. 1

E' istituito un regime di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano - purchè in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi - giovani di età fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art.4 della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni, che si propongono:

- a) di mettere a coltura e condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti;
- b) di trasformare e/o condurre terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprietà ovvero concesse in affitto ai sensi delle leggi vigenti.

La gestione delle attività di cui ai punti a) e b) è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di conduzione.

Art. 2

Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste:

- a) nella concessione di un contributo di avviamento pari a lire 150.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni 20;
- b) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso agevolato per l'acquisizione di terre in proprietà, ai sensi delle leggi vigenti;
- c) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20 contratti ai sensi della legge 5/7/1928 n.1760 e successive modificazioni, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario;
- d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonchè di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta dal contributo;
- e) nella concessione, limitatamente ai primi 2 anni di attività, di prestiti di conduzione per la gestione dell'azienda cooperativa ad ammortamento triennale.

2/10/77

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 2 -

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi consentita dalla legislazione vigente.

Art. 3

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo sono coperte dalla garanzia fidejussoria dell'E.R.S.A.P., anche fino al limite del 100% compresi i relativi interessi.

Nell'esercitare i compiti di cui al punto g) dell'art.3 della legge regionale 28/10/1977 n.32, nonché quelli di cui all'art.19 della l.r. 3/3/1978 n.15 e successive modificazioni, l'E.R.S.A.P. darà priorità alle richieste di assegnazione che pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge.

Art. 4

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, è istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non più di anni 10, calcolato nella misura del 20% delle tabelle di canone previste dalla legge 11/2/1971 n. 11 e successive modificazioni.

Il premio di cui al presente articolo non ha luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente pubblico o morale e nel caso in cui si tratti di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5

La concessione degli incentivi di cui all'art.2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al punto a) del medesimo articolo, è subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformità con quanto previsto dall'art.19 della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni.

Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione.

2. ANTONI

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 3 -

Il progetto di sviluppo è approvato con le modalità di cui agli artt. 3 e 11 della l.r. 3/3/1978 n.15 e successive modificazioni.

Art. 6

In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art.27 della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni, fra le Comunità Montane ovvero altri enti locali elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, è concesso a favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento, fino a un massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n.5 soci in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell'attività programmata.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l'approvazione della Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dell'attività programmata con le linee di politica agricola regionale.

Art. 7

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui al punto a) dello art.2 e all'art.4 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui all'art.6 della presente legge sono delegate agli Enti locali elettivi proponenti l'iniziativa medesima.

Sono altresì delegate ai Comuni competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli artt. 20, 21 e 23 della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni.

Art. 8

L'assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura del 3% della quota assegnata, è effettuata ogni quadrimestre, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste relazionerà ogni quadrimestre alla Commissione consiliare "agricoltura, foreste, pesca nelle acque interne, caccia" sulla attuazione della presente legge.

3 ANNI

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 4 -

In caso di inerzia dell'ente delegato l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.64 dello Statuto della Regione.

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla l.r. 30/5/1977 n.17 e successive modificazioni, una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, sui risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto delle spese effettuate. In caso di inerzia dell'ente delegato, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario "ad acta".

Art. 9

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli stanziamenti di cui all'art.29 della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni, nonchè dagli stanziamenti di cui al fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801 agricoltura - del bilancio della Regione.

Nel bilancio di previsione della Regione - parte 2[^] spesa - per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

- Variazioni in diminuzione:

Cap.352 (801) lire 1.000.000.000

- Variazioni in aumento:

Rubrica 4[^] - agricoltura

4.11 Interventi per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico

Cap. 263/bis "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Comuni ed altri enti elettivi per interventi finalizzati a favorire l'occupazione giovanile e il recupero delle terre incolte" lire 1.000.000.000

Alle spese per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e 1980 si provvederà introducendo appositi capitoli nel bilancio della Regione la cui entità sarà definita in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

4 ANTONIO